



Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

**DOCUMENTO DEL CNSU
SULLA FORMAZIONE DEI DOCENTI
E ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO
ALLA SCUOLA SECONDARIA**

2015





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

**Documento sulla formazione dei docenti e l'accesso
all'insegnamento alla scuola secondaria secondo quanto
previsto dalla Legge 107/2015**

Adunanza n.17 del 19 e 20 Novembre 2015

**ADOTTATO ALL'UNANIMITÀ DAL
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI**

*Il Presidente
Andrea Fiorini*

Documento sulla formazione dei docenti e l'accesso all'insegnamento alla scuola secondaria secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015

Indice

Premessa al documento CNSU	pag. 4
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	pag. 6
Analisi dei singoli punti	pag. 8
Conclusione	pag. 13

Premessa al documento CNSU

L'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria ha subito, a partire dagli anni novanta, un travagliato percorso di riforma che non si è mai concluso. Ha invece generato una forte sovrapposizione normativa e una conseguente stratificazione di situazioni molto diverse tra loro tra abilitati, non abilitati e precari storici, con le varie graduatorie ormai ingestibili ed una serie infinita di contenziosi. Questo, unitamente al sostanziale blocco del reclutamento nella scuola pubblica, aveva determinato una estrema precarizzazione degli aspiranti insegnanti, con quasi 200.000 persone che erano in attesa di reclutamento.

Attualmente il sistema prevede che la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria (per infanzia e primaria esiste il corso di laurea abilitante e a numero chiuso di Scienze della Formazione primaria quinquennale) passi dal conseguimento di un titolo di laurea magistrale, seguito dal superamento di un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) che abilita all'insegnamento. Al TFA si accede possedendo determinati requisiti curriculari in termini di CFU in specifici settori scientifico disciplinari, previo superamento di una prova preselettiva nazionale e di prove organizzate dai singoli Atenei, che gestiscono anche, in autonomia, l'organizzazione dei TFA, sulla base di una programmazione nazionale degli accessi.

Per quanto concerne il reclutamento, il nostro sistema era, di fatto, misto: per il 50% si provvedeva tramite concorso (l'ultimo risale al 2012) e per il restante 50% tramite le graduatorie ad esaurimento, riservate agli abilitati e ormai chiuse da anni. A queste modalità di immissione in ruolo, relative al tempo indeterminato, si aggiungeva l'uso intensivo delle supplenze a termine, per le quali i singoli istituti scolastici attingevano dalle graduatorie d'istituto di III fascia, cui hanno accesso anche i non abilitati.

Risulta evidente che non esiste un percorso chiaro ed univoco di formazione, abilitazione e reclutamento degli insegnanti, ma una pluralità di canali che si sovrappongono, creando precarietà e contraddizioni.

All'interno della Legge 107 del 2015, il Governo ha previsto da una parte un piano di reclutamento straordinario, per assorbire parte dell'enorme coda di precariato pregressa, dall'altro una riforma complessiva della formazione iniziale, dell'abilitazione e del reclutamento degli insegnanti. Tale riforma prevede: l'ottenimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello per gli AFAM, con 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche, un concorso nazionale e un tirocinio retribuito di tre anni. Nel primo anno è prevista la frequenza di un corso annuale e il conseguimento di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, negli altri due graduale assunzione se la valutazione complessiva del tirocinio è positiva. Per la prima volta quindi si cerca di individuare un percorso che tenga uniti e collegati i tre momenti con cui si accede alla professione: formazione, abilitazione e reclutamento, con il ritorno al concorso nazionale come unico canale di immissione in ruolo, con l'obiettivo contestuale di eliminare o ridurre drasticamente il ricorso alle supplenze esterne.

Da una parte, il proposito di ricondurre esclusivamente ai concorsi l'immissione in ruolo, appare assolutamente positivo (la stessa Costituzione indica nel concorso il solo canale di accesso al pubblico impiego). Dall'altra, tuttavia, il piano straordinario di reclutamento in corso si è rivelato solo parzialmente efficace, mentre solleva alcune perplessità la delega prevista sulla formazione iniziale e l'abilitazione dei futuri insegnanti.

Legge n. 107 del 13 luglio 2015

Comma 181, lettera b

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

- 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
- 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
- 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
- 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
- 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.

ANALISI DEI SINGOLI PUNTI

Punto 1

Nella situazione attuale, caratterizzata dalla mancanza di chiarezza nell'accesso alla professione di insegnante, individuare un percorso chiaro e univoco che comprenda sia la formazione dei docenti che l'accesso all'insegnamento è indubbiamente necessario.

Punto 2

2.1) Non sono chiare le motivazioni in base a cui è stato individuato il numero di 24 CFU. E' comunque necessario strutturare questi crediti coerentemente con il percorso che verrà fatto dai futuri insegnanti durante il tirocinio, infatti durante il primo anno dovranno frequentare un corso che affronterà anche questi argomenti. Per questi motivi sarebbe utile comprendere in 24 CFU solo alcuni tipi di esame, ad esempio "Psicologia dell'età evolutiva", che siano inerenti al lavoro e alle competenze dell'insegnante. Bisogna prevedere la possibilità di conseguire questi CFU durante il percorso di laurea, anche tramite l'attivazione di specifici curricula, lasciando comunque la possibilità di acquisirli tramite corsi singoli. Inoltre va riconosciuto agli studenti iscritti a tali corsi singoli gli stessi diritti in termini di progressività della contribuzione universitaria e Diritto allo Studio riconosciuti agli studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali, in proporzione ai crediti che si vogliono acquisire.

2.2) Prevedere un contratto di lavoro è assolutamente positivo, anche se non è chiaro quale sia la tipologia contrattuale che si vuole adottare. Per quanto riguarda il compenso, questo deve essere adeguato, in particolare per il II e III anno, con la graduale assunzione di ruoli in classe e di supplenze.

Punto 3

Secondo quanto contenuto della Legge il tirocinio inizierebbe al termine del primo anno di formazione, ma sarebbe più utile per i laureati far procedere parallelamente formazione e tirocinio, in modo da poter mettere subito in pratica quanto appreso durante il corso.

3.1) Questo corso sarà rivolto a laureati provenienti da corsi di laurea molto diversi tra loro, quindi deve essere organizzato di conseguenza. Inoltre, per la parte relativa alle discipline antro-psico-pedagogiche è necessario creare una continuità con i 24 CFU conseguiti in precedenza.

3.2) Oltre ad individuare gli standard nazionali è necessario definire il meccanismo effettivo con cui si svolge il conseguimento della specializzazione (che tipo di prova? chi valuta?)

3.3) Sarebbero positivi momenti transitori che prevedono la compresenza o qualche tipo di collaborazione con i docenti di ruolo.

3.4) A quanti non hanno partecipato o vinto il concorso viene offerta la possibilità di accedere ugualmente al corso di abilitazione previsto nel primo anno del percorso triennale, a proprie spese. Per i casi come questi è necessario chiarire le modalità di inserimento nel percorso di formazione, nonché dell'eventuale accesso all'insegnamento di coloro che in questo contesto abbiano conseguito il diploma di specializzazione. Si rischia infatti di vanificare gli effetti positivi dell'individuazione di

un percorso univoco e chiaro di accesso all'insegnamento, di fatto "liberalizzando" in maniera eccessiva l'abilitazione.

Punto 4

Un'altra questione molto importante è quella relativa alla valutazione finale del tirocinio, dato che nella Legge non è chiaro chi se ne dovrà occupare e basandosi su quali criteri. E' necessario individuare degli standard nazionali omogenei e un sistema complessivo che garantisca trasparenza e collegialità. Tuttavia, su tale posizione espressa sul tema della valutazione, il CNSU non è unanime.

La valutazione finale dovrebbe essere svolta anche dal Preside assieme al Comitato per la valutazione dei docenti di cui tratta il comma 129:

“129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.”

Questo tuttavia non spiega come funzionerebbe la valutazione nelle istituzioni AFAM.

Punto 5

Il concorso diventerà gradualmente l'unico canale per l'accesso al ruolo, legando quindi il reclutamento alla formazione, e ciò è senza dubbio positivo. Riguardo tutti gli abilitati con

precedenti modalità che ad esempio sono all'interno di graduatorie che devono ancora esaurirsi non si hanno certezze: dovrebbe essere prevista una gestione transitoria per cui dovrebbero poter partecipare ai concorsi direttamente, a partire dal primo che verrà bandito, tuttavia questa sicurezza non si trova all'interno della Legge.

Sul secondo aspetto risulta evidente che la “disciplina transitoria” individuata è quella del TFA, ma è indispensabile una gestione attenta della transizione al nuovo sistema. Il terzo ciclo TFA che verrà attivato all'inizio del 2016 dovrà essere già coerente, rispetto alla programmazione degli accessi, con la disponibilità di immissione in ruolo dei prossimi anni. Inoltre è importante definire quanti ne verranno attivati ulteriormente, con quali tempistiche e con quali modalità. Come scritto nella mozione “Richiesta di attivazione di un ciclo di TFA ogni anno almeno fino al 2017 per l'abilitazione all'insegnamento”, approvata all'unanimità il 5 marzo, l'ideale sarebbe prevedere un ciclo TFA per ogni anno. Per quanto riguarda la valutazione, anche in questo caso non è specificato come funzionerà. Infine, si chiedono dei meccanismi di tutela del percorso già svolto per coloro che si sono abilitati tramite TFA.

Punto 6

Un'altra criticità dell'attuale meccanismo di accesso all'insegnamento, che si protrae ormai da anni, è il sistema delle classi di concorso, troppo numerose e spesso non coerenti con le classi di laurea.

Da un lato, infatti, le nostre circa 70 classi di concorso per l'accesso all'insegnamento sono un caso unico in Europa. Dall'altro, il collegamento tra classi di laurea e classi di concorso è farraginoso, con classi di laurea del tutto non riconosciute, come quelle di Scienze Politiche, Relazioni internazionali o Scienze del turismo, e i requisiti curriculari per l'accesso spesso non armonizzati con i nuovi ordinamenti didattici o con le offerte formative dei corsi di laurea. Il DM 22 del 2005, che fissava le corrispondenze tra titoli dei diversi ordinamenti e i requisiti e i titoli di accesso alle varie classi di concorso, è in attesa di una revisione complessiva da anni. Finalmente l'iter di revisione delle classi si è avviato, la bozza in discussione interviene su alcune delle lacune e problematiche esistenti, ma contiene delle criticità.

1. L'attuale sistema di conseguimento dei CFU aggiuntivi prevede in molte università che essi siano a completo carico della studente, indipendentemente dalle sue condizioni economiche. Il sistema va quindi riformato nella direzione di riconoscere a questi studenti su contribuzione universitaria e diritto allo studio quanto esplicitato al punto 2.1.
2. Nei casi in cui c'è un anno limite per definire alcune categorie, la dicitura attuale andrebbe modificata confermando che si tratta dell'anno di iscrizione al corso, dato che è l'anno di iscrizione che determina il percorso di studio dello studente.
3. Il titolo di dottore di ricerca deve avere un peso nell'accesso ad una classe di concorso, purché l'ambito sia attinente ad una delle classi di laurea magistrale indicate tra i titoli di accesso per la suddetta classe di concorso e siano stati acquisiti durante il percorso universitario tutti i crediti indicati come caratterizzanti in quella classe di laurea magistrale.

4. All'interno della tabella B definitiva inserire tra i titoli di accesso anche opportune lauree triennali.

5. Uno degli obiettivi con cui si stanno riformando le classi di concorso è quello di favorire l'assorbimento dei docenti dalle graduatorie provinciali, riducendo quindi gli esuberi di personale. Riteniamo che tale obiettivo da un lato debba essere perseguito anche tramite una riflessione sul reale fabbisogno di personale della scuola pubblica, dall'altro non possa essere assunto come unico principio ispiratore della modifica di questo regolamento, altrimenti il rischio è quello di non dare un effettivo peso alle ricadute sulla didattica che questa operazione può comportare. Tale rischio si evince dalla relazione tecnica dell'Amministrazione, che evidenzia come unico indicatore della riuscita di questa nuova impostazione delle classi di concorso l'abbassamento del numero degli esuberi e l'efficientamento del ricambio di personale. Non si propone quindi alcun punto di verifica rispetto alla qualità degli insegnamenti impartiti con il nuovo sistema.

6. La possibilità di effettuare prove comuni ad alcune classi di concorso può presentare delle criticità. Sarebbe utile, da parte dell'Amministrazione, specificare come si sostanziano queste prove, poiché bisogna evitare il rischio che si riduca la coerenza della selezione con gli obiettivi didattici della specifica classe di concorso.

7. L'accorpamento di alcune classi di concorso del vecchio ordinamento e l'accesso ad esse tramite più corsi di laurea mediamente se comporta da un lato una minore rigidità nelle classi, d'altro canto le rende meno omogenee, richiedendo a chi vi accede competenze anche molto eterogenee tra loro. Il nuovo sistema rischia infatti di sacrificare la coerenza tra il percorso di studi e le materie che il futuro docente dovrà insegnare. Inoltre la relazione tecnica dell'Amministrazione specifica come i crediti in eccesso siano ricavati dalle tabelle del DM n° 22 del 2005 il quale però, come sottolineato dall'Amministrazione stessa, è profondamente manchevole rispetto ai nuovi percorsi universitari, da cui proprio l'esigenza di rivedere i settori concorsuali.

8. Inoltre all'interno della tabella A definitiva è necessario provvedere ad una formulazione che sia univoca e non dia adito a dubbi per quanto riguarda i CFU necessari all'accesso ad una precisa classe di concorso, specificando precisamente quanti crediti debbano essere maturati e in quali settori scientifico disciplinari. Inoltre, è opportuno specificare che i CFU necessari in determinati settori scientifico disciplinari per l'accesso ad una data classe di concorso possono essere maturati sia nel corso dell'intera carriera universitaria, sia successivamente, all'interno di corsi di dottorato, master o con la frequenza di corsi singoli.

Per quanto riguarda nel particolare le classi di concorso, è positivo permettere l'accesso all'insegnamento anche ad alcune classi di Laurea Magistrale (LM) precedentemente non previste, come risulta evidente da un'analisi della bozza. Nonostante questo, riteniamo che alcune modifiche non siano migliorative e che altre non siano state implementate: riportiamo le perplessità nell'allegato in fondo.

Punto 7

La formazione in servizio è un momento fondamentale per l'attività di ogni insegnante, quindi è ottimale prevedere ed incentivare iniziative di questo tipo.

Per quanto riguarda le “classi disciplinari affini” c’è un richiamo al comma 79:

“79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli 0articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. *Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.*”

Punto 8

Da quanto scritto nella Legge è sufficiente il diploma di specializzazione per insegnare nelle scuole paritarie, saltando gli altri due anni di tirocinio. In questo modo si correrebbe il rischio di avere situazioni per cui chi non passasse il concorso si iscriverebbe al corso pagando, verrebbe valutato positivamente e potrebbe andare direttamente ad insegnare nelle paritarie. Questa scelta è negativa in quanto non prevede uguali standard per quanto riguarda le scuole pubbliche e quelle paritarie.

CONCLUSIONE

Al netto delle criticità e degli aspetti da chiarire, evidenziati sopra, il sistema di formazione iniziale e specializzazione che viene ipotizzato nella delega al Governo costituisce un passo avanti rispetto al precedente sistema. Innanzitutto, come detto, traccia un percorso chiaro ed univoco per l'accesso all'insegnamento, superando la grande confusione attuale. In secondo luogo, e non è aspetto da poco, prevede per i tirocinanti un contratto ed una remunerazione, dando finalmente riconoscimento a questo percorso post-laurea, in termini di diritti e professionalità. Da ultimo, anche se potrebbe essere fatto in modo più incisivo, coniuga nello stesso percorso formazione teorica specialistica e attività pratica di tirocinio, unico modo per rendere la preparazione iniziale di un'insegnante completa. La delega dovrà naturalmente trovare riscontro in decreti e regolamenti attuativi, ed è in corso un Tavolo ministeriale di discussione della delega: questo percorso può rappresentare l'occasione per prevenire le possibili storture del sistema evidenziate in questo documento, e per migliorarne gli aspetti controversi. È fondamentale che la voce degli studenti venga ascoltata e che la discussione ministeriale e governativa ne recepisca le proposte.

Allegato: analisi dell'allegato A della bozza di DM "Riordino delle classi di concorso per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria"

Rimane irrisolta la situazione delle classi di Laurea Magistrale 76 "Scienze economiche per l'ambiente e la cultura" e 81 "Scienze per la cooperazione allo sviluppo", non presenti nella bozza di regolamento. Riteniamo opportuno individuare le classi concorsuali artistiche ed economiche cui, per coerenza dei percorsi didattici, è possibile dare accesso ai laureati delle suddette classi di Laurea. Questo prevedendo eventualmente requisiti curriculari aggiuntivi in termini di CFU da conseguire in specifici Settori Scientifico Disciplinari, come già previsto per diverse classi di laurea.

I laureati in Ingegneria gestionale (LM31) non attendono l'accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l'esame di Logistica durante i loro studi accademici. Inoltre essi sono ammessi alle nuove classi A-33 e A-43 (Scienze e tecnologie aeronautiche e nautiche) solo se in possesso di titoli aggiuntivi alla laurea (diploma aeronautico, diploma di aspirante capitano di lungo corso, diploma di istituto tecnico navale).;

I laureati in Chimica e tecnologie farmaceutiche (LS14), sono esclusi dalle classi di Matematica e scienze (nuova A-28, ex A059) e Scienze naturali (nuova A-50, ex A060);

Ai laureati in Antropologia Culturale e Etnologia (LM1 o LS1) è invece consentito l'accesso a diverse classi di concorso utili per l'insegnamento dell'Italiano, del Latino, della Storia, della Geografia, della Storia dell'Arte e del Greco, ma resta preclusa la nuova classe A18 (ex A036), ovvero Filosofia e Scienze Umane, unica utile per l'insegnamento dell'Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane. Questo paradosso può essere collegato al fatto che questa laurea è di relativamente recente attivazione, pertanto dalla sua nascita ad oggi nessuno ha pensato a come collocarla e quindi è stata sommariamente accomunata ad altre lauree di area umanistica senza considerarne l'aspetto specializzante. Analogamente dalla stessa cdc è esclusa la laurea in Teorie della Comunicazione (LM92) che verte su discipline semiotiche, mentre sono ammesse LM59 – Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità e LM93 – Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Inoltre è ritenuto inadeguato che fra i requisiti per la cdc A18 non vi sia anche un esame obbligatorio nel settore scientifico disciplinare di Antropologia (M-DEA/01).

Segnaliamo inoltre alcuni accorpamenti mancati, come nel caso delle classi A-22 e A-12 (ex A043 e A050: rispettivamente Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), che presentano ancora una disuguaglianza nei requisiti di accesso mentre tali requisiti andrebbero unificati, considerando che per i due cicli TFA appena trascorsi queste due classi erano sempre accorpate nella fase concorsuale, e spesso anche durante i corsi veri e propri. Per la A-22 (ex A043) si richiedono 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Linguistica generale), non richiesti per la A12 (ex A050); viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Linguistica italiana), che non servono invece per la A-22. Poiché sinora ai laureati candidati al TFA "43/50" sono stati richiesti i crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso, sarebbe dunque logico unificare i criteri di accesso alle due classi.